



Bruxelles, 19.7.2022
COM(2022) 343 final

2022/0217 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa a un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ("comitato ARR") istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa a un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti conformemente all'articolo 11.3, paragrafo 6, del CETA.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. II CETA

Obiettivo del CETA è liberalizzare e agevolare gli scambi commerciali e gli investimenti e promuovere relazioni economiche più strette tra l'Unione europea e il Canada (le parti). Il CETA è stato firmato il 30 ottobre 2016 ed è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

2.2. Il comitato ARR

Il comitato ARR è istituito in qualità di comitato specializzato a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), del CETA ed è incaricato dell'attuazione dell'articolo 11.3 del CETA che disciplina gli accordi di riconoscimento reciproco (ARR). Si occupa, tra l'altro, di rendere disponibili al pubblico le informazioni riguardanti la negoziazione e l'attuazione degli ARR, di riferire al comitato misto CETA sui progressi della negoziazione e dell'attuazione degli ARR nonché di adottare gli ARR.

2.3. L'atto previsto del comitato ARR

Il comitato ARR sarà chiamato ad adottare una decisione (l'atto previsto) relativa a un ARR delle qualifiche professionali degli architetti conformemente all'articolo 11.3, paragrafo 6, del CETA.

La finalità dell'atto previsto è fissare le condizioni e le procedure in base alle quali le giurisdizioni delle parti, che regolamentano l'accesso alle attività di architetto o l'esercizio delle stesse esigendo specifiche qualifiche professionali, riconoscono le qualifiche professionali che danno accesso alle attività professionali di architetto in una giurisdizione dell'altra parte.

Conformemente all'articolo 11.3, paragrafo 6, del CETA l'atto previsto diventerà vincolante per le parti al momento della notifica al comitato ARR dell'avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti interni ad opera di ciascuna parte.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'atto previsto contiene regole specifiche in base alle quali devono essere riconosciute le qualifiche professionali di architetto e deve essere garantito l'accesso alle attività professionali di architetto in entrambe le parti. Ciò agevola la prestazione di servizi di architettura a norma delle disposizioni del CETA che disciplinano l'accesso al mercato e il trattamento nazionale per la fornitura di servizi mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, gli investimenti e l'ingresso e il soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali.

Gli obblighi sostanziali e procedurali di cui all'articolo 11.3 del CETA sono soddisfatti. Il 22 maggio 2018 l'autorità canadese competente al rilascio delle licenze di architettura (*Canadian Architectural Licensing Authorities* - CALA, adesso ROAC) e il Consiglio europeo degli architetti (ACE) hanno trasmesso una raccomandazione congiunta al comitato ARR. Nella riunione del 16 aprile 2019 il comitato ARR ha convenuto che i documenti forniti dal CALA e dall'ACE soddisfano le prescrizioni di cui al capo 11 del CETA e costituiscono una raccomandazione accettabile sull'ARR. Nella riunione del 24 novembre 2020 il comitato ARR ha istituito le entità negoziali e ha adottato i provvedimenti per la negoziazione di un ARR.

La posizione proposta non incide sulla normativa dell'Unione in materia di qualifiche professionali. La direttiva 2005/36/CE¹ non si applica ai cittadini di un paese terzo.

Tuttavia essa contiene norme riguardanti il riconoscimento delle qualifiche acquisite in paesi terzi da cittadini dell'UE. Il considerando 10 specifica che la "direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni". L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che "è assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo [...]". Le condizioni del riconoscimento definite nell'ARR sono superiori alle condizioni minime di formazione per gli architetti previste nella direttiva.

È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto CETA in riferimento all'atto previsto al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato ARR è un organo istituito da un accordo, ossia dal CETA. L'atto che è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale a norma dell'articolo 11.3, paragrafo 6, del CETA.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. Le disposizioni del CETA relative al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali producono effetti diretti e immediati sugli scambi di servizi tra l'Unione e il Canada².

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

² Parere 2/15 della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, paragrafo 53. Il testo pertinente nell'accordo di libero scambio con la Repubblica di Singapore, su cui si basa il parere, è identico nella sostanza all'articolo 11.3 del CETA.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa a un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio³ prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("accordo"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (2) La decisione (UE) 2017/38⁴ del Consiglio prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (comitato ARR). L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
- (3) Il 22 maggio 2018 l'autorità canadese competente per il rilascio delle licenze di architetto (*Canadian Architectural Licensing Authorities - CALA*, adesso ROAC) e il Consiglio europeo degli architetti (ACE) hanno trasmesso una raccomandazione congiunta al comitato ARR. Nella riunione del 16 aprile 2019 il comitato ARR ha convenuto che le prescrizioni di cui al capo 11 del CETA sono rispettate e che i documenti forniti dal CALA e dall'ACE costituiscono una raccomandazione congiunta per un accordo di riconoscimento reciproco (ARR) accettabile, in particolare per quanto riguarda il valore potenziale dell'ARR e la compatibilità tra i regimi di licenze o di qualifiche delle parti.
- (4) Nella riunione del 24 novembre 2020 il comitato ARR ha istituito le entità negoziali e ha adottato i provvedimenti per la negoziazione di un ARR. Tra il 24 marzo 2021 e il 10 marzo 2022 si sono svolti nove cicli di negoziati.

³ Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

⁴ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

- (5) Il progetto di ARR negoziato tra l'Unione e il Canada prevede il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nel rispetto di condizioni specifiche e rigorose. Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali canadesi, il progetto di ARR richiede: i) un minimo di 12 anni di istruzione, formazione ed esperienza professionale come architetto; ii) una licenza professionale o un'iscrizione all'albo in qualità di architetto valida rilasciata da un'autorità competente in Canada; iii) una specchiata condotta civile e morale. Il requisito relativo alla licenza professionale o all'iscrizione all'albo valida in qualità di architetto implica il completamento di studi conformemente ai livelli di istruzione canadesi e al sistema di accreditamento dell'ente nazionale di certificazione della professione di architetto (*Canadian Architects Certification Board - CACB*). La valutazione delle condizioni in base alle quali si effettua un'iscrizione all'albo o si ottiene una licenza ha costituito la base della conclusione, cui si è pervenuti nella raccomandazione congiunta, di ritenere accettabili i livelli di istruzione e di formazione pratica degli architetti in Canada.
- (6) Il comitato ARR è chiamato ad adottare una decisione su un ARR.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato ARR, poiché l'ARR vincolerà l'Unione.
- (8) L'ARR stabilisce regole in base alle quali possono essere riconosciute le qualifiche professionali degli architetti e può essere garantito l'accesso alle attività professionali di architetto in entrambe le parti, agevolando pertanto gli scambi di servizi di architettura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato ARR per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa a un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti si basa sul progetto di atto del comitato ARR accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente